



GIUNTA REGIONALE

*Direzione Sviluppo del Turismo, Politiche Culturali
Servizio Politiche Turistiche
Ufficio Regolamentazione e Vigilanza Professioni Turistiche
Viale Bovio 425 - 65125 Pescara*

Prot. RA/ 71108 del 29/03/11

Agli Sportelli SUAP
Ai Comuni
All'ANCI
Alle Province
Alle Camere di Commercio
Alle associazioni di categoria
All'Azienda Promozione
Turistica Regionale
LORO SEDI

Oggetto: LL. RR. 5/2010 e 59/2010. Primi indirizzi applicativi per la gestione dei procedimenti riguardanti l'esercizio di attività in ambito turistico.

PREMESSA

Con la L.R. 5/2010 la Regione Abruzzo ha recepito nel proprio ordinamento giuridico le disposizioni contenute nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 adeguando le normative di settore al principio, tra gli altri, della *"semplificazione amministrativa anche attraverso l'operatività degli Sportelli unici per le attività produttive, come interlocutori istituzionali unici dei prestatori di servizi, a prescindere dal luogo di stabilimento"* (art. 2, comma 2, lett. c)).

In particolare, l'art. 3 della menzionata legge regionale prevede che, in attuazione della normativa statale di riferimento, lo Sportello unico per le attività produttive diventi l'unico soggetto pubblico di riferimento per tutti i *"procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE"*.

La stessa legge procede alla semplificazione dei procedimenti per l'avvio di attività riguardanti il turismo, quali:

- 1) apertura dei Bed & Breakfast;
- 2) apertura delle agenzie di viaggio e turismo;
- 3) iscrizione all'albo dei direttori tecnici di agenzia viaggio e turismo;



GIUNTA REGIONALE

4) iscrizione all'albo delle guide speleologiche regionali.

Tutte le attività indicate sono accessibili tramite Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, come modificato dalla L. 122/2010.

Tale procedura è ribadita, a livello statale, dal decreto di recepimento della direttiva 2006/123/CE, D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, che all'art. 25 rimanda a successivo regolamento le modalità di espletamento delle procedure necessarie a svolgere le attività contemplate dalla direttiva servizi attraverso i SUAP, prevedendo contestualmente una delega alle Camere di Commercio per i Comuni privi di sportello unico accreditato.

Il regolamento di attuazione è puntualmente intervenuto con il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010, *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, che ha stabilito che dal 29/03/2011 tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, ivi compresi quelli di cui al D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (cioè le attività rientranti nella direttiva 2006/123/CE) debbano accedere al mercato unicamente per via telematica e per l'unico tramite istituzionale dei SUAP territorialmente competenti che provvederanno *“all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione”* (art. 2, comma 3).

Ai sensi dell'art. 4 *“il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento”* le quali *“non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente”*.

Le modalità del “procedimento automatizzato” sono previste dall'art. 5 in cui si riafferma che tutti i procedimenti attivabili con la SCIA devono essere inviati al SUAP che deve verificare la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati.

Il SUAP, in caso di verifica positiva:

- a) rilascia la ricevuta al richiedente che, da questo momento, può avviare immediatamente l'attività;
- b) trasmette la segnalazione alle amministrazioni competenti al fine della verifica di rito prevista dall'art. 19, comma 3, della L. 241/1990.

Successivamente è intervenuta la L.R. 22 dicembre 2010, n. 59 (legge comunitaria regionale 2010) che detta ulteriori disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla direttiva 2006/123/CE.



GIUNTA REGIONALE

COME CAMBIANO I PROCEDIMENTI DI ACCESSO ALLE ATTIVITA' TURISTICHE

In tale contesto normativo la Direzione regionale competente in materia di turismo ritiene di dover intervenire con le seguenti indicazioni, al fine di rendere uniforme la progressiva attuazione del Regolamento n. 160/2010, precisando, tuttavia, che trattasi di procedimenti complessi, di prima applicazione, che si inseriscono in un territorio disomogeneo circa le attivazioni degli sportelli unici.

Si riserva, altresì, di intervenire nuovamente in funzione di supporto con altri aggiornamenti qualora dovesse mutare il quadro legislativo o di prassi di riferimento.

Agenzie di viaggio e turismo

Dal combinato disposto dell'art. 5 della L.R. 1/1998, come modificata dalla L.R. 5/2010, con l'art. 19 della L. 241/1990 e con il Regolamento 160/2010 deriva che l'apertura delle agenzie di viaggio e turismo è soggetta a SCIA da presentare, unitamente alla documentazione prevista ed esclusivamente in via telematica, al SUAP territorialmente competente ovvero alla Camera di Commercio qualora il Comune non abbia ancora attivato lo sportello unico.

Il SUAP, dopo aver verificato la completezza formale della dichiarazione, sempre in via telematica, trasmette la documentazione alla Provincia competente che provvederà ai controlli di rito ai sensi dell'art. 19, comma 3, della L. 241/1990, rimettendo gli esiti al SUAP.

È appena il caso di precisare che la competenza in materia di agenzie di viaggi rimane in capo alla Provincia, tuttavia la stessa viene esercitata per il tramite del SUAP in modo che il segnalante abbia un unico punto istituzionale di contatto.

Lo stesso procedimento si applica ai casi indicati dall'art. 5-quater che prevede l'invio di una nuova dichiarazione inizio attività (ora leggasi SCIA) nei seguenti casi:

- 1) modificazioni relative alla denominazione dell'agenzia di viaggio;
- 2) modificazioni relative al titolare, persona fisica o società;
- 3) modificazioni relative alla denominazione o ragione sociale della società;
- 4) modificazioni relative alla ubicazione dei locali di esercizio in Comune di altra Provincia.

Parimenti, le comunicazioni previste dall'art. 5-ter della L.R. 1/1998, sebbene non classificabili tecnicamente come SCIA, ma riguardando pur sempre l'avvio dell'attività, dovranno transitare in via telematica per gli sportelli unici (cfr. con art. 25, comma 7 del D. Lgs. 59/2010).

Si ritiene, *rebus sic stantibus*, che tutto ciò non sia strettamente collegato all'avvio dell'attività e, quindi, alla SCIA, possa essere gestito direttamente dalle Province (assicurazione, programmi di viaggio).



GIUNTA REGIONALE

Inoltre, rimane in capo alle Province la funzione di vigilanza e controllo sulle attività delle agenzie di viaggi e turismo come prevista dall'art. 24 della L.R. 1/1998.

Iscrizione all'albo regionale dei direttori tecnici di agenzia viaggi e turismo

La L.R. 1/1998, novellata dalla L.R. 5/2010, all'art. 18 disciplina l'accesso alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo il cui presupposto è l'iscrizione all'albo professionale tenuto dalla Regione Abruzzo - Direzione Sviluppo del Turismo, Politiche Culturali – Servizio Politiche Turistiche. Fino ad oggi la procedura prevedeva una Segnalazione Certificata Inizio Attività, corredata della documentazione a supporto, inviata alla citata Direzione regionale competente per materia ad opera di coloro che intendevano iscriversi all'albo dei direttori tecnici di agenzia viaggi.

Il D. Lgs. 59/2010, art. 25, comma 6, prevede che il prestatore possa espletare presso il SUAP anche le procedure necessarie ad iscriversi in registri, ruoli, ordini, albi e collegi.

Le professioni regolamentate dotate di un proprio consiglio dell'ordine o di un proprio collegio provvedono all'iscrizione all'albo tramite il consiglio o il collegio (è il caso delle guide speleologiche regionali che, pertanto, rimangono fuori dalla procedura SUAP).

La professione di direttore tecnico è una professione regolamentata priva di un proprio consiglio dell'ordine o di un collegio, pertanto si ritiene che, anche in tal caso, il procedimento di iscrizione all'albo regionale debba avvenire per il tramite dei SUAP territorialmente competenti, che, riscontrata la regolarità della segnalazione, la trasmetteranno poi alla scrivente Struttura al fine delle verifiche di legge.

Apertura Bed & Breakfast

Anche in questo caso la L.R. 5/2010 aveva introdotto la dichiarazione inizio attività, in luogo della precedente autorizzazione, per l'apertura di un B & B.

Trattandosi di procedimento già di competenza dei Comuni, l'argomento non presenta particolari difficoltà: si adotterà, pertanto, la procedura della SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente, ovvero alla Camera di Commercio in assenza di sportelli SUAP accreditati.

L'unico elemento da segnalare è che tra i requisiti deve essere estromesso quello previsto dalla lettera d), comma 3, dell'art. 5 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78, trattandosi di una disposizione dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 369 del 14/11/2008 con riferimento a un'analogha norma della Regione Lombardia.



GIUNTA REGIONALE

PROCEDIMENTO DI APERTURA DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

Un approfondimento a parte meritano le strutture ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere, la cui modifica normativa, consistente nell'adeguamento della procedura di accesso ai dettami della direttiva servizi e del novellato art. 19 della L. 241/1990, con la previsione della SCIA, è attualmente all'esame del Consiglio regionale.

Il quadro normativo di riferimento, in attesa dell'approvazione del disegno di legge contenente le suddette modifiche, è rappresentato pertanto dalle leggi regionali che disciplinano la materia, dal D. Lgs. 59/2010, dall'art. 19 della L. 241/1990 e dal Regolamento 160/2010.

Si precisa, al riguardo, che le citate norme statali costituiscono **livello essenziale delle prestazioni e, quindi, prevalgono sulle normative regionali che contengono disposizioni in contrasto.**

Ne consegue che le LL.RR. nn. 11/1993, 75/1995 e 16/2003, seppure vigenti, sono inapplicabili laddove prevedono il procedimento autorizzatorio per l'apertura di una struttura ricettiva alberghiera, extra-alberghiera o per l'esercizio delle strutture ricettive all'aria aperta.

In attesa dell'approvazione della legge regionale che adegua il contenuto delle suddette leggi ai principi più volte richiamati, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, regionale e statale, si ritiene che l'apertura delle strutture ricettive debba essere assoggettata a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.

Relativamente alla classificazione, se è pur vero che nella legislazione tuttora vigente (L.R. 11/1993), essa è soggetta a provvedimento autorizzatorio della Provincia su istruttoria dell'Azienda Promozione Turistica Regionale, e che tale provvedimento è il presupposto per la licenza d'esercizio, tuttavia sembra si possa argomentare che gli articoli 9 e 10 della L.R. 11/1993, nella parte in cui disciplinano il procedimento, siano in contrasto con l'art. 19 della L. 241/1990 laddove si prevede la presentazione della SCIA per l'avvio delle attività indicate **corredata** da una serie di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di atti notori, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati.

Si ritiene, pertanto che, nelle more dell'approvazione della legge regionale che disciplina la materia, alla SCIA deve essere allegata l'autocertificazione della classificazione attribuita dal segnalante sulla base dei criteri previsti dalla L.R. 45/1982 e che la stessa debba essere inviata alle Province per le verifiche di legge.

Al contrario, mantenere il procedimento autorizzatorio per la classificazione comporterebbe un illegittimo aggravamento del procedimento, se non addirittura un arresto della procedura prevista dall'art. 19 della L. 241/1990 per l'apertura di un'attività ricettiva, in assoluto contrasto con le finalità di celerità e di semplificazione previste dalla direttiva servizi e dalle norme di attuazione.



GIUNTA REGIONALE

Rimangono ferme le disposizioni contenute nell'art. 83 del D. Lgs. 59/2010 che sottopongono l'avvio e l'esercizio delle attività in questione al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

CASI PARTICOLARI

Si richiama l'attenzione sui casi di apertura di agenzia viaggi e turismo e di strutture ricettive in zone in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o siano presenti limiti o contingenti complessivi, ovvero specifici strumenti di programmazione settoriale.

In tali ipotesi, il novellato art. 19 della L. 241/1990 **esclude** che possa applicarsi la SCIA e, di conseguenza, il "procedimento automatizzato" previsto dal Capo III del Regolamento n. 160/2010.

Si dovrà, invece, applicare il "procedimento ordinario" previsto dal Capo IV del citato Regolamento, in mancanza di normative regionali specifiche.

Al riguardo, si segnala che il Capo IV andrà in vigore il 30 settembre 2011; fino alla scadenza del termine continueranno ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del D.P.R. n. 447/1998 e successive modificazioni.

In conclusione, stanti le difficoltà che sicuramente l'applicazione della normativa comporterà, si invitano gli Enti coinvolti a collaborare e a dare la massima diffusione alla presente al fine di rendere comunque un servizio di qualità agli utenti.

Distinti saluti

Il dirigente del Servizio
(Dott. Giancarlo Zappacosta)

Il direttore regionale
(Avv. Gianluca Caruso)

Il responsabile dell'Ufficio
(Dott.ssa Rita Di Giacomo)

Si informa che la modulistica attualmente in uso, in fase di aggiornamento al fine di renderla omogenea su tutto il territorio regionale, è a disposizione presso le amministrazioni competenti.